

Articolo 300 D.Lgs. 81/08

Modifiche al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:



«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo [589](#) del codice penale, commesso con violazione [dell'articolo 55, comma 2](#), del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le [sanzioni interdittive](#) di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

delitto di cui all'articolo 589 del codice penale



2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui [all'articolo 589](#) del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

delitto di cui all'articolo 590 del codice penale



*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, **terzo comma**, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».*

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici (1).

(1) Articolo cosi' modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

Art. 590 - Lesioni personali colpose

Art. 590.

Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni

Segue 2 Art. 590 - Lesioni personali colpose

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. ⁽¹⁾

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Segue 3 Art. 590 - Lesioni personali colpose

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

(1) Comma così modificato dal [Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92](#).

Le sanzioni

Le quote in €.

Secondo il D.Lgs. 231/01, art. 11, co. 2, *"l'importo della quota è fissato (dal giudice) sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"*.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 12, co. 1 [1] del Decreto, per i quali l'importo della quota è sempre di lire duecentomila, *"l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni"* (D.Lgs. 231/01, art. 10, co. 3).

Le sanzioni - segue

In base al Decreto (art. 10, co. 2) *“La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille”*.

Il legislatore ha scelto di infrangere questo **"tetto massimo" di mille quote** nel caso di reati di **“omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, ...”**: già l'art. 25 - *septies*, introdotto nel Decreto dalla L. 123/07, prevedeva infatti che *“in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote”*.

Le sanzioni interdittive

art. 9, comma 2 Dlgs 231/01 e s.m.i

Le sanzioni interdittive

art. 9, comma 2 Dlgs 231/01 e s.m.i

1. interdizione dall'esercizio dell'attività
2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
3. divieto di contrarre con la P.A.
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o revoca di quelli concessi
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 13. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) **l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione** quando, in questo caso, la commissione del reato **è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;**
- 2) in caso di **reiterazione degli illeciti.**

Le sanzioni interdittive non si applicano

nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

1) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

2) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive (Art. 14)

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Il giudice ne determina il tipo e la durata tenendo conto dell'idoneità a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.